Art. 25

Semplificazione per i soggetti con invalidita'

***(( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui***

***al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,***

***dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da***

***disabili sensoriali o». ))***

1. All'art. 330, comma 5, del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in

ingegneria» sono inserite le seguenti: ***(( «, nonche' dal***

***rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'***

***individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. ))*** La

partecipazione del rappresentante ***(( di quest'ultima ))*** e' comunque a

titolo gratuito».

2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive

modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente

periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente

presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate

e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni

o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della

patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le

procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126,

commi 2, 3 e 4.».

3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il

comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il

comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» e' inserita

la parola: «puo'».

4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge

27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'art. 2, sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) la parola «novanta» e' sostituita dalla parola

«quarantacinque»;

2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa

legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli

articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42

del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

***(( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia***

***denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti***

***nelle patologie denunciate». ))***

b) al comma 3-bis dell'art. 2, la parola «centottanta» e'

sostituita dalla parola «novanta»;

c) dopo il comma 3-ter dell'art. 2, e' inserito il seguente

comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste

dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e

dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la

Commissione medica competente, previa richiesta motivata

dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato

provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio

produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da

parte della Commissione medica dell'INPS.».

5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano

provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei

mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute

in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le

prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al

raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni

sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di

settore.

6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per

invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero

dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla

legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382,

ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge

21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle

Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui

all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

attribuite al compimento della maggiore eta' le prestazioni

economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori

accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri

requisiti previsti dalla normativa di settore.

***(( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di***

***revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le***

***persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista***

***rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di***

***benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La***

***convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista***

***la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della***

***previdenza sociale (INPS). ))***

7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le

parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di

accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.

8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il

primo periodo e' soppresso.

9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in

fine il seguente comma:

«2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o

superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva

eventualmente prevista.».

***(( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,***

***le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono***

***soppresse. ))***

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 330, comma 5, del decreto

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada", come modificato dalla presente

legge:

"5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici

e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da

mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o

funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale,

la composizione della commissione medica locale e'

integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali

della riabilitazione, nonche' da un dipendente della

Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e'

richiesta la laurea in ingegneria, nonche' dal

rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'

individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento

sanitario. La partecipazione del rappresentante di

quest'ultima e' a titolo gratuito. Qualora l'accertamento

sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da

problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione

della commissione puo' essere integrata rispettivamente da

un medico specialista diabetologo o alcologo.".

Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice

della strada":

"4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'

effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai

competenti organi regionali ovvero dalle province autonome

di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina

dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il

giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai

soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova

pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle

particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di

cui al precedente periodo, la commissione medica locale

certifichi che il conducente presenti situazioni di

mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non

suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle

prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi

rinnovi di validita' della patente di guida posseduta

potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al

comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3

e 4;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni

di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa

complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni

ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui

massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20

t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal

prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i

trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli

accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia

sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'

e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il

conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,

D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione

medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,

sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica

patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio

finale.".

Si riporta il testo dell'art. 381, comma 5, del decreto

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada", come modificato dalla presente

legge:

"5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di

invalidita' della persona interessata, il comune puo', con

propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato

spazio di sosta individuato da apposita segnaletica

indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per

disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.

II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha

disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile,

nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta

densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte

del detentore del "contrassegno di parcheggio per

disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito

delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in

concessione, un numero di posti destinati alla sosta

gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al

limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e

puo' prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli

invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia'

occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati."

Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 27

agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante "Proroga dei termini

di durata in carica degli amministratori straordinari delle

unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni

da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di

handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la

concessione di un contributo compensativo all'Unione

italiana ciechi":

"1. L'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.

104 , va interpretato nel senso che l'individuazione

dell'alunno come persona handicappata, necessaria per

assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,

all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli

articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste

nell'accertamento previsto dall'art. 4 della legge stessa,

ma e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di

indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto

art. 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e

coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi

di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto

delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico

specialista nella patologia denunciata, in servizio presso

l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'art. 4

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non si pronunci entro

quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,

gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai

soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5

febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42 del decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista

nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita'

sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce

effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da

parte della commissione.

3-bis. La commissione medica di cui all'art. 4 della

legge 5 febbraio 1992, n. 104 , deve pronunciarsi, in

ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al

medesimo art. 4, entro novanta giorni dalla data di

presentazione della domanda.

3-ter. Al comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio

1992, n. 104 , le parole «hanno diritto a tre giorni di

permesso mensile» devono interpretarsi nel senso che il

permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere

derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in

lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative

previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, e dall'art. 42 del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente,

previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata

a rilasciare un certificato provvisorio al termine della

visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino

all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della

Commissione medica dell'INPS.".

La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante "Indennita'

di accompagnamento agli invalidi civili totalmente

inabili", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14

febbraio 1980, n. 44.

La legge 28 marzo 1968, n. 406, recante "Norme per la

concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi

assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", e'

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1968, n. 98.

La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante "Disposizioni

in materia di assistenza ai ciechi civili", e' pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156.

Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre

1988, n. 508, recante "Norme integrative in materia di

assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili

ed ai sordomuti":

" Art. 4. Istituzione, misura e periodicita' di una

indennita' di comunicazione in favore dei sordi

prelinguali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come

definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26

maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di

comunicazione non reversibile, al solo titolo della

minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici

mensilita'.

2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai

sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge

26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non

reversibile dall'art. 14-septies del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli

altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla

data di presentazione della domanda stessa.

3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico

della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla

base degli importi sopra indicati, con le modalita'

previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,

n. 656.".

Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante

"Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini":

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli

accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita'

civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le

Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono

integrate da un medico dell'INPS quale componente

effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'

effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente

articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse

umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una

razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30

marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del

26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle

competenze residue dal Ministero dell'economia e delle

finanze all'INPS.".

Si riporta il testo dell'art. 42-ter, comma 1, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante

"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia":

"1. I soggetti per i quali e' gia' stata accertata da

parte degli uffici competenti una menomazione o una

patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre

2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide

o da sindrome di Down, sono esclusi dalle visite di

controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte

degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS).".

Si riporta il testo dell'art. 97, comma 2, della legge

23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge finanziaria 2001)":

"2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono

individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le

patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi

gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata

la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati

o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali

qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la

minorazione.".

Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 febbraio

1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate", come modificata dalla presente legge:

"Art. 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per

l'abilitazione alle professioni.

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame

nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi

eventualmente necessari in relazione allo specifico

handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e

all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato

specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio

handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi

aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita'

uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la

prova preselettiva eventualmente prevista.".

Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della legge

12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al

lavoro dei disabili", come modificato dalla presente legge:

"2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei

concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini

dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche e

oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso."